



STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata “**Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno**”. Essa avrà durata illimitata. L'Associazione, con sede legale a Sella Giudicarie (Tn), in via Nocciola 1/A, potrà istituire sedi territoriali decentrate su tutto il territorio italiano. Le sedi territoriali saranno disciplinate da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 2 – Statuto

L'Associazione “Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno” è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia.

Art. 3 – Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

Art. 4 – Oggetto e scopo

La presente Associazione esercita la propria attività in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative, al fine di promuovere l'aggregazione e la formazione degli insegnanti in generale e, in particolare, degli insegnanti specializzati per il sostegno e/o incaricati su posto di sostegno e di sviluppare una maggiore e migliore collaborazione con le Istituzioni, che interagiscono nell'area della disabilità, dello svantaggio e del disagio.

L'Associazione intende quindi operare al fine di:

- promuovere la partecipazione alla vita scolastica e sociale delle persone con disabilità;
- promuovere la corresponsabilità educativo-didattica e la professionalità dei docenti;
- promuovere attività di aggiornamento e di formazione;
- promuovere attività di interazione e di confronto sulle esperienze maturate;
- promuovere azioni di sensibilizzazione nel tessuto sociale in generale;
- favorire iniziative di auto mutuo aiuto;
- collaborare con le Famiglie, le Federazioni, le associazioni, le realtà scolastiche e/o sociali che interagiscono nell'area della disabilità;
- promuovere e favorire azioni di supporto agli insegnanti, ai genitori, a chi opera nell'area della formazione e della disabilità intervenendo anche in ambito istituzionale.

Tali attività sono rivolte sia ai soci che alla collettività e senza fini di lucro, al fine di realizzare scopi sociali, culturali, formativi, educativi, ricreativi, nel rispetto delle pari opportunità di genere.

A tal fine l'Associazione può realizzare e pubblicare un bollettino (o periodico o giornalino) o altro in formato cartaceo o digitale.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità della stessa e s'impegnano, per realizzarla, a versare una quota annuale di adesione proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione in cui dichiara di condividere le finalità e di impegnarsi a osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 120 (centoventi) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che la stessa sia stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a motivare tale diniego.

Art. 6 – Adesione

L'adesione all'Associazione presuppone, per il socio ammesso, il versamento della quota annuale, nelle modalità e negli importi fissati annualmente dall'Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma gratuita, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. È ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle attività esercitate per conto dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, mancato versamento della quota annuale e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Art. 8 - Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota associativa annuale.

Art. 9 - Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque aderisca all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione ha effetto immediato dal giorno successivo della notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata; la notifica avverrà tramite posta elettronica o messaggistica istantanea.

TITOLO III ORGANI

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art 11 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 12 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio precedente e per il bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, via e-mail o tramite messaggistica istantanea o altre modalità previste dalla tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione, spedita a tutti gli aderenti risultanti dal Libro dei Soci, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza verrà convocata con le stesse modalità entro 10 (dieci) giorni.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, anche in modalità on-line (per esempio: videoconferenza tramite Skype, o altre modalità offerte dalla tecnologia).

Art. 13 - Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, scegliendo fra i soci con almeno un anno di iscrizione;
- provvede alla nomina del Presidente dell'Associazione, scegliendolo fra gli eletti nel Consiglio di Amministrazione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera l'approvazione del Rendiconto di gestione e del bilancio di previsione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

- approva il Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle sedi territoriali decentrate su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri Soci. Ogni Socio non può avere più di una delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente convocata qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati dal primo comma.

Art. 15 - Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei Soci presenti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto a un voto; coloro che sono in possesso di regolare delega hanno diritto a due voti.

Art. 16 – Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci e scelti fra coloro che sono tesserati da non meno di un anno, dura in carica tre anni.

In caso di recesso o decesso o decadenza di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, chiedendone poi la ratifica alla prima Assemblea annuale. Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere anche un socio esterno al Consiglio di Amministrazione. Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, anche in modalità on-line (per esempio: videoconferenza tramite Skype, o altre modalità offerte dalla tecnologia).

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Dopo tre assenze consecutive non giustificate il membro del Consiglio decade. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso provvede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione nonché del Libro dei Soci.

Art. 17 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci, che lo sceglie fra gli eletti nel Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità e d'urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la modifica ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Il Presidente, per conto dell'Associazione, cura l'ideonea pubblicità degli atti e dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea, corredandoli d'idonee relazioni.

TITOLO IV PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 18 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative se deliberate
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - fondi provenienti da attività produttive e commerciali marginali;
 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
 - dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i Soci.

Art 19 – Contributi

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Art. 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio di Amministrazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 21 – Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un rendiconto di gestione.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'art. 12 del presente Statuto.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 22 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere distribuito tra i soci.

In caso di scioglimento, al termine del procedimento di liquidazioni, il patrimonio che residua deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 24 – Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme del Libro V del Codice Civile.